

---

*REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DEI COLLEGI  
DI DISCIPLINA E PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI  
Approvato in data 23/02/2026*

---

Vista la Legge n. 1395/1923;

Visto il R. D. n. 2537/1925;

Visto il D. Lgs. n. 382/1944;

Vista la Legge n. 536/1949;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 328/2001;

Visto il D. Lgs. n. 196/2003;

Visto il D.P.R. n. 169/2005;

Visto il D.P.R. n. 137/2012;

Visto il Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012;

Viste le indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, fornite dal CNI nel 28.4.2014 con Circolare 366/XVIII Sess., ove, nel fornire indicazioni di carattere pratico, viene espressamente specificato che rimane ferma "l'autonomia dei Consigli di Disciplina in materia disciplinare";

Visto il Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani;

Vista la necessità di regolamentare aspetti procedurali del Consiglio di Disciplina;

**Tutto ciò premesso**

il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo nella seduta del 23/02/2026 approva il seguente regolamento per il funzionamento del Consiglio e dei Collegi di Disciplina e per la trattazione dei giudizi disciplinari.

**Principi generali**

a) Il Consiglio di Disciplina opera presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo ove è istituito e si avvale del supporto della sua Segreteria. Tutti i documenti prodotti o ricevuti dal Consiglio sono custoditi a cura del medesimo Ordine presso la propria sede in Arezzo, Via Petrarca n. 21.

b) Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Arezzo è composto da n. 11 membri effettivi e n. 5 membri supplenti, come nominati dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

c) Il Consiglio opera disgiuntamente attraverso n. 3 Collegi denominati rispettivamente n.1, n.2 e n.3, ciascuno composto da tre membri effettivi; ciascun Collegio è presieduto dal consigliere avente le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento del 23 Novembre 2012 che funge da Presidente del Collegio. Le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere avente le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 3, ultimo periodo del Regolamento del 23 Novembre 2012. Le attività di ciascun Collegio potranno essere allargate alla partecipazione di uno o più dei membri supplenti nominati, che parteciperanno ai Collegi in qualità di uditori e, pertanto, non è riconosciuto loro il potere di voto.

d) Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Disciplina possono non assumere ruoli nei Collegi di Disciplina.

e) Il Presidente del Consiglio di Disciplina dispone circa l'eventuale sostituzione dei membri dei Collegi, per incompatibilità o indisposizione, con membri supplenti.

f) Ove il componente del Collegio di Disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, su informazione da parte del Presidente del Collegio, provvede alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento. Il Presidente del Consiglio di Disciplina ha l'autorità di intervenire in merito alla condizione di conflitto di interesse anche in base a casistica diversa da quella sopra riportata.

g) In caso di temporaneo impedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, tale carica è ricoperta dal Presidente del Collegio n.1. o in successione n. 2 e n. 3

h) Ciascun Collegio è validamente costituito solo alla presenza di tutti e tre i membri effettivi che lo compongono e le decisioni potranno essere assunte anche a maggioranza, purché l'eventuale manifestazione di dissenso di uno dei componenti venga trascritta a verbale e motivata.

i) Il Presidente del Consiglio di Disciplina, nonché ciascuno dei Presidenti dei Collegi, nello svolgimento delle proprie attività, potranno avvalersi di consulenze legali ricorrendo alle strutture dell'Ordine.

j) I membri del Consiglio di Disciplina sono tenuti al più assoluto riserbo sulle informazioni acquisite nel corso delle attività svolte nel ruolo di Consiglieri, impegnandosi a non rivelarle e a mantenerle segrete.

k) Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina e dei Collegi sono a carico dell'Ordine.

l) Il Codice Deontologico di riferimento è quello vigente al momento dell'esposto.

---

## SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO

---

Le segnalazioni, gli esposti o comunque notizie di possibili violazioni in campo deontologico che pervengono al Consiglio dell'Ordine vengono immediatamente trasmesse, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Disciplina, non essendo la materia di competenza dell'Ordine.

Le segnalazioni di possibili violazioni del codice deontologico devono pervenire in forma di esposti scritti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.

Non sono prese in considerazione segnalazioni anonime.

---

## FASE PRE-ISTRUTTORIA: VAGLIO DI AMMISSIBILITA' DELL'ESPOSTO

---

A seguito di una segnalazione di violazioni del codice deontologico, il Presidente del Consiglio di Disciplina effettua un vaglio preliminare di ammissibilità della stessa, senza entrare nel merito della questione, limitandosi ad una verifica formale della sussistenza, o meno, degli elementi essenziali dell'esposto, quali l'individuazione dell'autore dell'esposto (escluse missive anonime), la firma, l'identificazione dell'oggetto ecc.

Dopo tale verifica formale di ammissibilità:

- se ritiene l'esposto ammissibile, il Presidente lo assegna ad un Collegio, secondo i criteri indicati di seguito e informa l'Iscritto;
- se, invece, il Presidente ritiene l'esposto carente degli elementi costitutivi essenziali, può decidere di respingerlo, motivando la sua decisione e comunicandola all'autore dell'esposto.

#### Affidamento della segnalazione ai Collegi

I singoli procedimenti sono attribuiti ai Collegi di Disciplina dal Presidente del Consiglio di Disciplina, seguendo l'ordine numerico assegnato agli stessi.

I giudizi di disciplina che riguardano iscritti alla Sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di Disciplina alcun componente della sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti a detta sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Iscritto alla sezione B.

#### Pendenza di altro procedimento giudiziario

Nel caso in cui, per gli stessi fatti oggetto dell'esposto, pendesse un procedimento penale, civile o amministrativo, il procedimento disciplinare:

- può essere trattato senza dover necessariamente attenderne l'esito;
- ovvero sospeso in attesa della conclusione dello stesso.

#### Prescrizione

La legge professionale degli Ingegneri non disciplina la prescrizione dell'azione disciplinare. Le "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari", elaborate dal CNI, prevedono l'applicazione di un termine di prescrizione quinquennale.

Ciò premesso, in analogia con quanto previsto per altre professioni regolamentate, si conviene che l'azione disciplinare sia soggetta al termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

---

## FASE ISTRUTTORIA

---

Questa fase inizia dopo che il Presidente del Consiglio di Disciplina ha assegnato il singolo procedimento al Collegio designato.

Di norma tutta l'attività della fase istruttoria è svolta dal Collegio di Disciplina.

Esclusa la fase finale dell'istruttoria, che comporta la presenza dell'intero Collegio, l'attività relativa alle fasi precedenti è valida anche se le riunioni sono svolte in presenza della sola maggioranza dei componenti del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio di Disciplina ha la facoltà di avocare a sé, in questo caso escludendo gli altri membri del Collegio, l'attività istruttoria precedente alla fase finale, quest'ultima comunque di competenza dell'intero Collegio.

#### 1) Verifica preliminare dei fatti

Il Collegio di Disciplina, o il Presidente del Collegio se esercitata questa opzione, può prendere tutte le iniziative e svolgere le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Il Collegio di Disciplina, o il Presidente del Collegio se esercitata questa opzione, può audire l'Esponente per chiarimenti, informandolo che potrà comparire assistito da Legale e/o Tecnico di fiducia

L'attività istruttoria potrà avere un seguito dopo l'audizione dell'Iscritto in base agli esiti della stessa.

## 2) Audizione dell'Iscritto

In tale fase preliminare, il Presidente del Collegio convoca l'Iscritto allo scopo di acquisire elementi e informazioni utili a verificare i fatti contestati.

La convocazione avviene tramite comunicazione a mezzo PEC o in mancanza a mezzo lettera raccomandata AR, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera raccomandata da parte dell'Iscritto, si verificherà se sia valida l'applicabilità della presunzione di arrivo a destinazione e, qualora così sia, si procederà a notifica con le modalità indicate dagli artt.140 e seguenti del c.p.c.

Nel caso in cui l'Iscritto convocato non si presenti all'audizione, senza che ne sia ritenuto legittimo l'impedimento, si procederà in sua assenza, una volta accertata la regolarità della comunicazione.

All'Iscritto deve sempre essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, pertanto:

- la comunicazione di convocazione deve contenere per intero la segnalazione/esposto ricevuto dall'Ordine, o le notizie da cui sia originato il procedimento, nonché le risultanze dell'attività ulteriore eventualmente svolta per accertare i fatti oggetto di contestazione;
- deve essergli permesso di godere di assistenza legale e/o tecnica;
- all'Iscritto deve, inoltre, essere permesso l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli autori degli atti oggetto dell'accesso, nonché il deposito di eventuali memorie scritte.

Per questa prima convocazione dell'Iscritto non sono previste particolari procedure o formalità. È comunque necessario concedere all'interessato un congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per predisporre le proprie difese ed eventualmente prevedere, qualora ritenuto necessario, il deposito di una relazione sullo svolgimento dei fatti.

Dell'audizione viene redatto un verbale.

A seguito della prima audizione sarà possibile ulteriore attività istruttoria da parte del Collegio di Disciplina, o del Presidente del Collegio se esercitata questa opzione, e una o più nuove audizioni dell'Iscritto svolte con le medesime modalità della prima.

## 3) Fase finale dell'istruttoria: archiviazione o avvio del giudizio

All'esito della fase preliminare, la decisione se dare o meno avvio al giudizio disciplinare deve essere assunta dall'intero Collegio.

Nel corso della riunione del Collegio, validamente convocato e composto, il Presidente riassume i fatti e relaziona sulla/e precedente/i audizione/i dell'Iscritto e sulle informazioni ottenute, e l'intero Collegio discute la situazione.

- Se il Collegio non ravvisa l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e dispone l'archiviazione, provvedendo ad informare l'Iscritto e l'autore dell'esposto.
- Se il Collegio ravvisa l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, avvia il giudizio disciplinare, individuando quali norme del Codice Deontologico si ipotizzano violate.

La decisione può essere assunta immediatamente, oppure, ove il Collegio ritenga necessari ulteriori approfondimenti,

in una riunione successiva, dopo la riapertura della precedente fase istruttoria.

Della/e riunione/i deve essere redatto apposito verbale con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti, e le dichiarazioni fornite dall'Iscritto e/o dal Legale o Esperto di fiducia.

Di questa fase non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

---

## FASE DECISORIA: APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

---

### 4) Avvio del giudizio disciplinare

Con il provvedimento di avvio/apertura del giudizio disciplinare si apre la fase a cognizione "piena", con la nomina da parte del Presidente del Collegio di un Relatore. In mancanza della nomina del Relatore la funzione è svolta dal Presidente del Collegio.

Il Presidente fa citare dalla Segreteria dell'Ordine l'Iscritto a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non minore di 15 giorni.

La convocazione deve avvenire a mezzo PEC, Ufficiale Giudiziario o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

Il mancato rispetto del termine minimo a comparire di 15 giorni comporta la nullità della fase decisoria.

### 5) Citazione dell'Iscritto

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede presso cui avrà luogo il dibattimento.
- l'indicazione del Professionista iscritto accusato;
- il richiamo puntuale e sintetico alla fase istruttoria precedente conclusa con il/i verbale/i finale/i della/e audizione/i dell'Iscritto
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione chiara, puntuale ed inequivoca delle norme, ossia degli articoli del Codice Deontologico che si ipotizzano violati, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'Iscritto accusato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia.

Nel termine assegnato per comparire l'Iscritto potrà presentare eventuali memorie o documenti a suo discarico.

### 6) Fase di discussione e di eventuale ulteriore istruttoria

Nel giorno indicato nella citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina nella quale, o in quella successiva finale dopo eventuali rinvii a carattere istruttorio, esso assume la decisione.

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Nel corso della riunione il Relatore espone l'istruttoria e le sue conclusioni e l'Iscritto svolge le proprie difese. Nessun componente del Collegio può entrare in sala a trattazione avviata, o uscire dalla sala fino a che la decisione non sia assunta.

La decisione viene presa a maggioranza in tale seduta, ovvero nella riunione successiva finale dopo eventuali rinvii a carattere istruttorio, fissata soltanto per l'assunzione della decisione.

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio ritenuti eventualmente necessari per assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti, l'Isritto deve essere avvertito tempestivamente e deve essere nuovamente convocato avanti al Collegio di Disciplina nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 5.

Le sedute del Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

## 7) Decisione

Al termine del procedimento, la decisione del Collegio, assunta a maggioranza, potrà essere:

- il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate le norme deontologiche contestate e quindi chiusura del procedimento;
- l'irrogazione della sanzione disciplinare, ove si ritengano violate le norme deontologiche contestate.

In ogni caso, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- l'autorità emanante;
- i dati dell'Isritto;
- l'oggetto dell'imputazione e, in particolare, gli articoli delle norme deontologiche violate;
- la contestazione degli addebiti e gli elementi a discolta portati dall' interessato;
- i motivi su cui si fonda l'atto;
- il dispositivo, con la specificazione della eventuale sanzione inflitta;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è stata pronunciata;
- la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvede a comunicarla all' Isritto nei modi indicati nell'articolo seguente, in base alla sanzione eventualmente irrogata.

La decisione deve, inoltre, essere comunicata senza indugio, e comunque non oltre 5 giorni dall'emissione, alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnarla.

## 8) Sanzioni disciplinari

Il Collegio di Disciplina, accertate le violazioni e tenuto conto della gravità del fatto, può emettere una delle seguenti sanzioni, adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:

- i. avvertimento
- ii. censura
- iii. sospensione dall'esercizio della professione
- iv. cancellazione dall'albo

*Avvertimento* - La sanzione dell'avvertimento consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'Isritto nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi. Non è prevista la notizia a mezzo Ufficiale Giudiziario.

*Censura* - La sanzione della censura consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate con formale dichiarazione di biasimo. È prevista la notificata all'Isritto a mezzo di ufficiale giudiziario.

*Sospensione* - La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è, invece, inflitta fino al massimo di sei mesi. È prevista la notificata all'Isritto a mezzo di ufficiale giudiziario.

*Cancellazione dall'albo.* È prevista la notificata all'Isritto a mezzo di ufficiale giudiziario.

Le comunicazioni devono contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente efficaci, tuttavia, per quanto riguarda le sanzioni relative a "*censura*",

*"sospensione"* e *"cancellazione dall'albo"*:

- la loro esecuzione è differita alla scadenza del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso dinanzi al CNI;
- nel caso in cui il ricorso non venga proposto nel suddetto termine, la sanzione diviene definitiva ed esecutiva;
- nel caso in cui l'iscritto proponga tempestivo ricorso al CNI, l'esecuzione della sanzione è ulteriormente differita sino alla conclusione del giudizio di impugnazione, ovvero alla notifica ai destinatari della decisione del CNI.

Eccezioni: nessun differimento della esecuzione delle sanzioni disciplinari è previsto per le casistiche di seguito elencate:

- a) Sospensione per morosità, materia disciplinata dal successivo art. 10;
- b) Sanzioni per violazione dell'obbligo di Formazione professionale relativamente alla soglia minima ammessa per i CFP (Crediti di Formazione Professionale), previsioni legislative nel DPR 137/2012
- c) Sanzioni derivanti da provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria
- d) Altre eventuali casistiche per le quali a il Consiglio di Disciplina dovesse ritenere non applicabile il differimento dell'esecuzione della sanzione, in questo caso da motivare dettagliatamente nella sanzione comminata.

Il verbale di conclusione del procedimento disciplinare dovrà riportare la frase: "la decorrenza dell'efficacia della sanzione è disciplinata dall'art. 8 del regolamento di disciplina". Per le casistiche sopra elencate, il verbale deve contenere l'esplicita comunicazione che la sanzione è immediatamente esecutiva.

In caso di eventuale ricorso in Cassazione, nei casi previsti, la sospensione dell'esecuzione della sanzione non è automatica, ma è onere dell'iscritto che propone ricorso, presentare, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., apposita istanza di sospensione al C.N.I., che ha pronunciato il giudizio di impugnazione e a cui compete la decisione, non impugnabile.

Per quanto riguarda le sanzioni relative a *"sospensione"* e *"cancellazione dall'albo"* che dovessero essere confermate/decise dal C.N.I. con il pronunciamento relativo al giudizio di impugnazione, fermo restando che il ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione, il Collegio di Disciplina, pur non sussistendo un obbligo, può sospendere, discrezionalmente e in via amministrativa, e con adeguata motivazione scritta, la decorrenza dell'efficacia della sanzione:

- fino allo spirare del termine del ricorso in Cassazione
- e in caso di notifica del ricorso fino alla sua decisione.

I provvedimenti definitivi, ovvero non impugnati, di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo devono essere inviati ai seguenti uffici ed enti:

- Corte di appello;
- Tribunale;
- Prefettura;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale;
- Consigli degli Ordini italiani.

## 9) Impugnazione della decisione

Avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione e, in ogni caso, da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Fermo restando il differimento dell'esecuzione della sanzione, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende l'efficacia esecutiva. L'Iscritto può però proporre, unitamente al ricorso, istanza di sospensione ex art. 3 DPR 1199/1971. Sull'istanza di sospensione deciderà il Consiglio Nazionale Ingegneri.

#### 10) Sospensione per morosità

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione all'Ordine di appartenenza sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 536/1949, ma solo a seguito di un formale e regolare procedimento disciplinare regolato dalle precedenti norme, avverso il quale è data la possibilità di proporre ricorso davanti al Consiglio Nazionale Ingegneri.

In conformità al sopracitato art. 2 Legge n. 526/1949, l'eventuale sanzione così inflitta non è soggetta ai limiti di tempo di cui all'art. 8 ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'Iscritto moroso dimostri di aver pagato le quote dovute.

#### 11) Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento ci si riporta ai dettami della Pubblicazione Consiglio Nazionale Ingegneri "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari" (Aprile 2014).

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione, abroga ogni Regolamento precedente.

Il Consiglio di Disciplina trasmette il presente testo al Consiglio dell'Ordine, al fine di darne opportuna conoscenza agli iscritti all'Albo.

\*\*\* \*\*

